

“SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE” RIVOLTO AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 OGGETTO

Il presente avviso disciplina l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o parziale autosufficienza residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta).

ART. 2 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) qui disciplinato è un intervento gestito dall' Ambito Territoriale Sociale XXII **rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti**. Il SAD è costituito da un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, tra loro coordinati e integrati, erogati al domicilio del beneficiario volti prevalentemente a soddisfare bisogni essenziali come il governo della casa, la cura della persona, le relazioni umane. La valutazione e la correlata presa in carico della persona/famiglia è effettuata dall'assistente sociale dell'ATS con la relativa stesura del Patto per l'Assistenza Individualizzato (PAI). Il Servizio SAD discende quindi dalla funzione pubblica di presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale e si inserisce all'interno del PAI in forma organica ed integrata, assieme a tutti gli altri servizi/interventi di cui la stessa famiglia beneficia.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del seguente avviso è rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni, parzialmente e totalmente non autosufficienti, con invalidità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, e residenti, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 22 ed ivi domiciliati.

Il servizio oggetto del seguente avviso **NON** è rivolto a coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alle L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000 (es. residenze protette, RSA).

Sono individuati come destinatari dell'intervento:

- cittadini ultra sessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1 lett B)
- cittadini ultra sessantacinquenni in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92
- cittadini ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, inabili al 100% (D. Lgs. 124/98 art. 5 comma 7)

Sono individuati come destinatari RESIDUALI dell'intervento:

- cittadini ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, in possesso di specifica certificazione di invalidità tra il 67% e il 99%

ART. 4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è finanziato dal Fondo Nazionale per le Non autosufficienze, Fondo Regionale per le Non Autosufficienze e da eventuali altri fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 22.

I Beneficiari saranno individuati secondo le modalità individuate nei successivi paragrafi.

Il servizio sarà erogato per massimo 6 ore settimanali, elevabile a 10 ore settimanali in presenza di più persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nello stesso nucleo familiare.

Fermo restando che sarà garantito almeno un beneficiario residente in ogni Comune dell'Ambito Territoriale Sociale 22, una quota del servizio pari a circa 700 ore annuali non verrà assegnato ad alcun utente in quanto verrà riservato per situazioni emergenziali certificate dall'UVI (Unità valutativa integrata) per una durata massima di tre mesi per ogni beneficiario.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Possono presentare domanda:
 - a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
 - b) **i familiari** (parente entro il 4° grado o affine entro il 2° grado), che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
 - c) il **soggetto incaricato della tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate **entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2020** pena l'**esclusione**, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante) o a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Comune di Residenza.

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. attestazione I.S.E.E. ordinario, **in corso di validità**, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.
Per la valutazione ai fini dell'accesso al servizio, l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. **Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.** Si fa presente che di norma l'eventuale badante non fa parte del nucleo familiare anagrafico;
2. copia dell'ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, o in alternativa copia dell'ultimo verbale attestante la percentuale di invalidità riconosciuta ;
3. copia di un valido documento di identità del richiedente.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda di accesso al Servizio SAD, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai fini dell'erogazione del beneficio, successivamente all'accertata regolarità della domanda, il personale referente provvederà all'esame in loco della situazione assistenziale.

ART. 6 PERCORSO PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Ciascun Comune dell'ATS, entro 14 gg. dal termine di presentazione delle domande, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, farà pervenire al Coordinatore dell'ATS 22 le domande pervenute e i relativi allegati. Il Coordinatore, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiverà un iter procedurale per definire gli aventi diritto al servizio SAD.

Stabilito come ordine prioritario che in ogni comune dell'ATS ci sarà almeno un beneficiario successivamente verrà predisposta una graduatoria provvisoria con le seguenti modalità:

A) Relativamente ai destinatari dell'intervento ovvero:

- cittadini ultra sessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1 lett B);
- cittadini ultra sessantacinquenni in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92
- cittadini ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili al 100% (D. Lgs. 124/98 art. 5 comma 7);
- ciechi civili assoluti (L.382/70-L.508/88- L.138/2001);
- Ciechi civili parziali (L.382/70-L.508/88- L.138/2001);
- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L.342/2000;

La graduatoria verrà predisposta considerando i seguenti parametri in ordine di priorità:

- 1) ISEE in ordine crescente.
- 2) anziano solo (come evidenziato dalla stato di famiglia);
- 3) età dell'anziano (ordine decrescente dando priorità all'anziano con maggiore età);

Qualora si verificassero delle economie si provvederà a predisporre una seconda graduatoria per le domande presentate dai potenziali beneficiari definiti "RESIDUALI". Questa seconda graduatoria verrà predisposta in base al **grado di invalidità (ordine decrescente)** così come indicato nella documentazione allegata alla domanda.

A parità di posizione in graduatoria si darà preferenza prioritariamente a:

- 1) ISEE in ordine crescente.
- 2) anziano solo (come evidenziato dalla stato di famiglia);
- 3) età dell'anziano (ordine decrescente dando priorità all'anziano con maggiore età);

Al termine del percorso sopra indicato, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e verrà trasmessa ai singoli richiedenti una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

La graduatoria definitiva, una volta approvata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS, non sarà successivamente modificabile con la presentazione di nuove documentazioni/attestazioni mediche aggiornate, né di ISEE differenti da quelli utilizzati per la predisposizione della graduatoria stessa, indipendentemente dalla motivazione che ha portato il richiedente a produrre la nuova documentazione.

Il Servizio avrà durata di 12 mesi ai termini dei quali, l'Ambito Territoriale Sociale si riserva di indire un nuovo bando oppure prorogare la graduatoria.

ART. 7 INTERRUZIONE, INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio si interrompe:

1. in caso di inserimento permanente presso una struttura residenziale
2. in caso di erogazione dell'Assegno di Cura (i beneficiari dell' Assegno di Cura possono presentare richiesta di accesso al servizio ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto al servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti decorrerà dal momento di interruzione dell'Assegno di cura successivo all'approvazione della graduatoria);
3. col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del PAI;
4. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
5. in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
6. in caso di decesso del beneficiario.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza al 01 giorno del mese successivo in caso di scorrimento entro i primi 15 giorni del mese corrente e al 15esimo giorno del mese successivo in caso di scorrimento della graduatoria nei secondi 15 giorni del mese corrente.

Il Servizio SAD viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è **incompatibile** con:

- l'Assegno di Cura;
- con l'intervento Home Care Premium effettuato dall'INPS;
- "disabilità gravissima" (DGR 1697/2018),
- il Servizio di Assistenza Domiciliare erogato dall'Amministrazione comunale,
- l'inserimento permanente in strutture residenziali di cui alle L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000 e s.m.i (es. residenze protette, RSA).

Gli anziani beneficiari dei summenzionati interventi possono presentare domanda per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ma qualora

successivamente all'approvazione della graduatoria rientrano tra gli aventi diritto, il servizio potrà essere erogato solo previa cessazione degli interventi/contributi di che trattasi.

ART. 8 FINANZIAMENTO E DURATA DELL'INTERVENTO

Il presente intervento è finanziato dal Fondo Nazionale Non Autosufficienze, dal Fondo Regionale Non Autosufficienze, e per il presente intervento è prevista la somma di circa € 500.000,00 per i prossimi 2 anni che potranno soddisfare indicativamente 40 utenti il prossimo biennio.

Eventuali ulteriori risorse relative ai fondi sopra richiamati saranno usate per proseguire e/o implementare l'intervento.

Al termine del biennio di riferimento sarà facoltà dell'Amministrazione pubblicare un nuovo bando o prorogare il servizio per gli utenti beneficiari.

ART. 9 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Fatti salvi i casi di esenzione, gli utenti dei servizi partecipano alla spesa la cui quota di compartecipazione sarà proporzionata al reddito ISEE del nucleo familiare come di seguito specificato:

N°	Fascia	Compartecipazione
1	€ 0,00 – 10.000,00	Esente
2	€ 10.000,01 – 14.000,00	20%
3	€ 14.000,01 – 18.000,00	40%
4	€ 18.000,01 – 22.000,00	60%
5	Oltre € 22.000,00	80%

ART. 10 MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso i seguenti uffici/servizi:

- Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso il sito internet www.comuneap.gov.it.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015 e 1499 del 18/12/2017.

Dalla Civica Residenza, lì 16/10/2020

Fto. Il Dirigente
Dott. Paolo Ciccarelli